

“ Articolo 17. Per mulini ed altri opifici, i quali per la scarsezza dell'acqua possono lavorare soltanto in modo intermittente, il canone sarà regolato sulla media della forza disponibile di un anno.

“ In nessun caso però il canone annuo sarà inferiore a lire 3. „

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Blasio Luigi il quale propone la seguente aggiunta:

“ Per la concessione a scopo d'irrigazione delle sole acque jemali, il cui uso è limitato a norma del Codice civile (art. 624) dall'equinozio d'autunno a quello di primavera, il canone fissato nell'articolo 14 sarà ridotto ad un terzo. „

De Blasio Luigi. Onorevole presidente, innanzitutto desidererei sapere se la Commissione accettò il mio emendamento.

Romanin-Jacur, relatore, e voci al banco della Commissione. Prima lo svolga.

De Blasio Luigi. Se credono che io lo debba svolgere (Sì, sì) lo svolgerò.

L'aggiunta che io propongo, onorevoli signori, all'articolo 17 del disegno di legge, a me sembra che sia perfettamente secondo l'indole, secondo l'economia del medesimo articolo proposto dalla Commissione.

La Commissione, in quest'articolo, ha espresso il concetto che, qualora per determinate condizioni non si possa permanentemente usare delle acque, ma soltanto per un periodo di tempo più ristretto assai che non sarebbe l'uso dell'acqua per la durata intera di un anno, allora il canone debba proporzionalmente ridursi. E determina un limite minimo oltre il quale non sia consentito discendere.

Ora io credo che, come può avvenire il caso che vi sieno delle derivazioni d'acqua a scopo industriale, di cui il concessionario non possa avvalersi se non per un ristretto periodo di tempo nel corso dell'anno, così il medesimo caso può avverarsi per concessioni d'acqua a scopo d'irrigazione; e poichè questo caso sembrava a me che fosse sfuggito alla osservazione diligentissima della Commissione, e che fosse degno dell'attenzione della Camera, così io ho voluto farmi proponente di quella modestissima aggiunta, che spero potrà incontrare il favore della Commissione e dell'onorevole ministro.

A far quella aggiunta io sono stato determinato principalmente dalle condizioni in cui il sistema delle irrigazioni si trova in alcune provincie del regno, nelle quali non si hanno grandi

corsi d'acqua, ed in estate c'è anzi tale penuria da non poter sopperire ai bisogni dell'agricoltura. Quelle condizioni furono ricordate dall'onorevole Di Sant'Onofrio, allorchè nello scorso anno fu discussa la legge sulle irrigazioni, la quale recentemente porse a me occasione di qualche modesta osservazione nella discussione del bilancio di agricoltura, industria e commercio.

Giova ricordare quella condizione di cose. In estate i nostri torrenti sono quasi allo asciutto; non v'è che un piccolo rigagnolo, il quale sarebbe oggetto della cupidigia di tutti coloro che ne hanno bisogno.

Ma le nostre irrigazioni, assai prima che venisse la legge del giugno 1873 a regolare l'istituzione dei consorzi, erano regolate dalle usanze locali e dalle disposizioni vigenti sotto il reame delle Due Sicilie. Quelle disposizioni legislative e regolamentari, e le stesse costumanze locali mettevano capo alle disposizioni del Codice civile, analoghe a quelle assai opportunamente rammentate in questa discussione dall'onorevole Gerardi; mettevano capo, cioè, al Codice napoletano, le leggi civili del 1819, non dissimili per questo riguardo dal Codice Napoleone, il quale aveva avuto vigore in quelle provincie dal 1806, dalla sua promulgazione.

E per quelle disposizioni, ciascun riverasco aveva il diritto di derivare a proprio vantaggio le acque, senz'altro obbligo che quello di rimetterle le acque, dopo essersene servito, nel loro corso naturale. Si faceva soltanto eccezione a questo, come ricordava di altre provincie l'onorevole Gerardi, per le acque demaniali, per quelle, cioè, di fiumi e riviere navigabili o atte a trasporti.

Alla pubblicazione della legge sulle opere pubbliche, e del nuovo Codice italiano, il quale (ed in ciò io sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Franzi) ha fatto fare un regresso sulla materia delle acque, dichiarandole tutte del pubblico demanio ed assoggettando i privati ad ottenere la concessione dallo Stato per usarne, in talune provincie, i rappresentanti della pubblica autorità credettero di poter fare opposizione all'uso che i privati liberamente facevano per lo innanzi, di quella pur non larga copia di acque di cui si poteva disporre. Io non so se facessero atto legittimo; credo di no; ma certamente facevano atto contrario agli interessi dell'agricoltura.

Però a questi intendimenti dell'autorità amministrativa di diverse provincie, dove vigeva il regime del Codice Napoleone e delle leggi civili napoletane del 1819, si opposero vivamente le